



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SUL PARTENARIATO E SULLO SVILUPPO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, DALL'ALTRA, FATTO A MONACO IL 18 FEBBRAIO 2017

Art. 23

Diritti di proprietà intellettuale

1. Le parti convengono di tutelare e applicare i diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, in conformità delle disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parti. 2. Le parti collaborano per prevenire qualsiasi tipo di esercizio abusivo dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e per combattere la contraffazione e la pirateria. Esse convengono di agevolare il conseguimento di detto obiettivo tramite la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione amministrativa, compresi la creazione e il rafforzamento di organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di tali diritti e il potenziamento della cooperazione tesa a individuare gli strumenti atti a facilitare la tutela e la registrazione delle indicazioni geografiche delle parti nei rispettivi territori, tenendo conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi internazionali nel settore e delle rispettive capacità.

Versione in vigore dal 3 novembre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

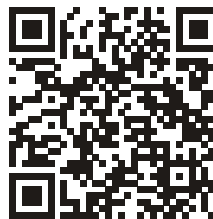
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 145
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-145-2020/art-23>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it